



Unione delle Squadre AIB e Protezione Civile Città di Savona ODV

REGOLAMENTO

Aggiornamento approvato dall'Assemblea degli iscritti il 15/10/2020
a seguito delle modifiche dello Statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/17
approvate dall'Assemblea degli iscritti il 28/06/2019

Art. 1 I Volontari nel compiere qualunque tipo di intervento, singolo o di squadra, non devono intraprendere iniziative pericolose per sé o per gli altri e non allontanarsi dal luogo dell'intervento senza darne comunicazione ad un responsabile.

Art. 2 I Volontari dovranno seguire le direttive del Responsabile preposto al coordinamento delle operazioni e sottostare in ogni caso alle direttive dettate dalle Autorità Competenti. I volontari in divisa devono astenersi dal commentare e criticare pubblicamente chi è preposto al coordinamento delle operazioni così come entità statali, politiche e religiose. E' fatto esplicito divieto di effettuare propaganda politica e religiosa in divisa.

Art. 3 Ad ogni iscritto sarà consegnato un tesserino di riconoscimento che dovrà restituire a seguito dell'esclusione dall'Organizzazione.

Art. 4 Ad ogni Volontario saranno consegnati un distintivo, DPI e materiale da lavoro a consumo in base al numero di interventi effettuati e che dovrà essere restituito al momento del passaggio allo status di Associato o a seguito dell'esclusione dall'Organizzazione.

Art. 5 L'Organizzazione si impegna a mantenere aggiornato un registro degli interventi di prevenzione e di spegnimento effettuato dagli iscritti, accessibile a chiunque voglia consultarlo.

Art. 6 I Volontari, pena la decadenza allo status di Associato, devono partecipare a tutte le attività di formazione e autoformazione.

Art. 7 Il Collegio dei Probiviri

Scopo

Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze interne tra Associati, può essere richiesto l'intervento del Collegio dei Probiviri;

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare con rapidità ed imparzialità i contenziosi il non rispetto dello Statuto o del Regolamento dell'Organizzazione o i comportamenti ritenuti indegni degli Associati.

Composizione

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale degli Associati ogni 3 anni, in occasione dell'elezione degli Organi Collegiali, è composto da n. 3 membri effettivi più n. 1 membro come sostituto, regolarmente iscritti alla presente Organizzazione di Volontariato da almeno 5 anni e non aventi cariche elettive; il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto del Collegio.

In assenza di uno dei tre membri del Collegio, il ruolo vacante viene coperto dal membro sostituto.

I membri del Collegio possono dare le dimissioni dal Collegio con richiesta scritta da presentare al Collegio stesso; il ruolo di membro effettivo viene ricoperto dal membro sostituto.

Procedure

Il Collegio dei Probiviri a seguito di una richiesta scritta da parte di uno degli Associati dell'Organizzazione si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune.

Il lodo probivirale deve essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolato per tutte le parti interessate ed inappellabile.

Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria dell'Organizzazione, la quale curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.

Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria dell'Organizzazione su richiesta scritta di tutti gli interessati.

Aree d'intervento

Il Collegio svolge la sua attività a tutela della deontologia professionale e dell'immagine dell'Organizzazione ed i suoi interventi si esplicano in forma di giudizio disciplinare.

Il Collegio nella sua attività di giudizio fa riferimento allo Statuto, al Regolamento ed alle leggi vigenti.

Il Collegio, in occasione di difficili controversie su richiesta può avvalersi della possibilità di ricorrere alla Consulenza Legale di un Avvocato di fiducia dell'Organizzazione.

In caso tra le parti interessate sia presente un membro del Collegio dei Probiviri, questo è automaticamente escluso dalla fase deliberatoria del Collegio e il suo ruolo viene ricoperto dal membro sostituto.

Sanzioni disciplinari

L'ammonimento orale o scritto: sarà irrogato nei casi giudicati di minor importanza;

La sospensione (fino ad un massimo di 2 anni) dall'Organizzazione: sarà resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di privacy; questo provvedimento ha decorrenza immediata;

L'esclusione dall'Organizzazione: proposta dal Collegio con ampia motivazione, deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice; in attesa di ratifica vige la sospensione. L'esclusione sarà resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata al rispetto delle leggi e norme in materia di privacy.

Art. 8 L'Organo di garanzia

Scopo

L'Organo di Garanzia verifica la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Organizzazione.

Composizione

L'Organo di Garanzia è eletto dall'Assemblea Generale degli Iscritti ogni 3 anni, in occasione dell'elezione degli Organi Collegiali, può essere monocratico più n. 1 membro come sostituto oppure composto da n. 3 membri effettivi più n. 1 membro come sostituto, come verrà deciso dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I membri devono essere regolarmente iscritti alla presente Organizzazione di volontariato e non aventi cariche elettive; i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina di parte dell'Assemblea, L'Organo di Garanzia elegge nel proprio seno il Presidente.

In assenza di uno dei tre membri dell'Organo, il ruolo vacante viene coperto dal membro sostituto.

I membri dell'Organo possono dare le dimissioni dal Organo con richiesta scritta da presentare al Organo stesso; il ruolo di membro effettivo viene ricoperto dal membro sostituto in ordine di votazione.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Organo di Garanzia.

Procedure

L'Organo di Garanzia verifica il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello Preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli iscritti.

Art. 9 Candidature elezioni triennali

Allo scopo di facilitare le operazioni di voto per l'elezione degli Organi Sociali, nella lettera di convocazione (statuto art. 9.3) verranno invitati gli Associati a presentare la propria candidatura ai ruoli di membri del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Organo di Garanzia tramite comunicazione anche verbale al Segretario dell'Organizzazione.

Sono eleggibili tutti gli associati che siano in possesso dei requisiti di elettorato attivo (3 mesi di iscrizione).

Il segretario provvederà ad affiggere in bacheca un tabellone con i nominativi dei candidati. Gli Associati che vogliono candidarsi potranno anche inserire direttamente il proprio nominativo sul tabellone. Le candidature vengono chiuse al momento dell'inizio dell'Assemblea.

Non sono accettate candidature a più ruoli.

Si potranno votare tanti candidati quanti sono i membri dell'organo da eleggere.

All'atto delle elezioni sono eleggibili solo i candidati.

In caso di parità di voti sarà considerata l'anzianità di iscrizione alla Organizzazione e, in caso di ulteriore pareggio, sarà considerata l'età anagrafica.